

Progetto
PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TRENTO

WWW.AMMINISTRATOREDISOSTEGNOTN.IT

Una sfida collettiva a sostegno delle persone fragili



TRENTINO

Il presente documento è frutto della collaborazione con:



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Nationalinstitut für Soziale Fürsorge
Direzione Regionale Trentino-Alto Adige
Regionaldirektion Trentino-Südtirol

**AGENZIA PROVINCIALE PER
L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA
INTEGRATIVA**



SINTESI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Aggiornato a marzo 2022

SOMMARIO ANALITICO:

PERSONE FRAGILI - SERVIZI TERRITORIALI IN PARTICOLARE COMUNE DI TRENTO		
AUTOSUFFICIENTI	Circoli Anziani e di comunità	p. 7
	Centro servizi https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Centri-di-servizi	p. 7
	Università della terza età https://www.fdemarchi.it/ita/Utetd	p. 8
	Servizio Pasti presso strutture https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-pasti-presso-strutture-convenzionate	p. 8
BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE	pronto P.I.A https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Progetto-P.I.A.-Persone-Insieme-per-gli-Anziani	p. 9
	Telefono argento	p. 9
	Auser	p. 10
	Avulss avulssonlustn@gmail.com	p. 10
	Assistenza domiciliare https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-di-assistenza-domiciliare-convenzionata	p. 10
	Pasti a domicilio https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-pasti-a-domicilio	p. 11
	Telesoccorso/telecontrollo https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-di-telesoccorso-telecontrollo	p. 11
	Centri diurni	p. 12
	Casa soggiorno https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-in-Casa-soggiorno	p. 12
	Alloggi protetti https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-in-alloggio-protetto	p. 13
PERSONE ANZIANE O DIVERSAMENTE ABILI IN DIFFICOLTÀ	Anteas	p. 14
	Anagrafe a domicilio https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Servizi-demografici/Anagrafe/Servizio-anagrafe-a-domicilio-o-presso-ospedali-case-di-riposo	p. 14
	Centro diurno Alzheimer	p. 14

	Posto letto sollievo in RSA https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-temporaneo-in-Rsa-Residenza-sanitaria-assistenziale	p. 15
	Inserimento in RSA https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-definitivo-in-Rsa-Residenza-sanitaria-assistenziale	p. 16
	Cure domiciliari (APSS) https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Punto-unico-di-accesso-PUA	p. 17

TIPOLOGIE DI PENSIONI		
DA CONTRIBUZIONE	Pensione anticipata Benefici previdenziali per gli addetti a lavori usuranti	p. 20
	Pensione di vecchiaia: - Iscritti AGO - Iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici - Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996 - Lavoratori che hanno contribuzione dal 1° gennaio 1996	p. 21
	Pensione di inabilità Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici	p. 24
	Pensione opzione donna	p. 25
	APE Sociale	p. 25
	Pensione per i lavoratori precoci	p. 27
	PENSIONE AI SUPERSTITI	Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità
SENZA CONTRIBUZIONE	Pensione sociale	p. 30

CODICE DI INVALIDITA' E PRESTAZIONI ECONOMICHE		
07 CODICE INVALIDITA'	assegno mensile per invalidi civili minorenni	p. 35
	maggiorazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni	
ETA' 18 - 67 ANNI 03 CODICE INVALIDITA' + % INVALIDITA' 74-99	pensione per invalidi civili parziale	p. 35
	maggiorazione della pensione per invalidi civili parziali	
04 CODICE INVALIDITA' ETA' 18 - 67 ANNI	pensione per invalidi civili assoluti	p. 36
	maggiorazione della pensione per invalidi civili parziali	
	incremento della pensione in favore di soggetti disagiati	
05 - 06 CODICE INVALIDITA' ETA' 18 - 67 ANNI	pensione per invalidi civili assoluti	p. 37
	maggiorazione della pensione per invalidi civili parziali	
	incremento della pensione in favore di soggetti disagiati	

05 - 06 CODICE INVALIDITA' A PRESCINDERE DA ETA'	indennità di accompagnamento	
09 CODICE INVALIDITA'	pensione per ciechi civili parziali	p. 37
	maggiorazione della pensione per ciechi civili parziali	
	incremento della pensione in favore di soggetti disagiati	
	indennità speciale ciechi parziali	
10 CODICE DI INVALIDITA'	pensione per ciechi civili totali ricoverati o, in alternativa, pensione per ciechi civili totali NON ricoverati	p. 38
	maggiorazione della pensione per ciechi civili totali	
	incremento della pensione in favore di soggetti disagiati	
	indennità di accompagnamento per ciechi civili totali	
11 CODICE INVALIDITA'	pensione per sordi	p. 38
	maggiorazione della pensione per sordi	
	incremento della pensione in favore di soggetti disagiati	
	indennità di comunicazione totali	

SISTEMI DI CALCOLO E MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

ISEE https://www.cgil.tn.it/isee	Reddito di cittadinanza https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza	p. 41
	Assegno unico e universale	p. 42
	Riduzione 50% canone telecom	p. 42
	Bonus energia/gas	p. 42
	Carta acquisti	p. 42
	Bonus asili nido	p. 43
	Prestazioni del diritto allo studio universitario	p. 43
ICEF https://www.cgil.tn.it/icef	Graduatoria alloggi ITEA	p. 43
	Cure Odontoiatriche	p. 43
	Compartecipazione servizi invalidi	p. 44
	Contributo riduzione barriere architettoniche	p. 44
	Contributi sull'affitto	p. 44
	Servizio muoversi	p. 45
	Contributi per i figli	p. 45
	Assegno Unico provinciale	p. 45
	Assegno di cura http://www.apapi.provincia.tn.it/assistenza/Assegno_di_cura/	p. 46

Home care Premium (HCP) https://www.inps.it/prestazioni-servizi/hcp-assistenza-domiciliare-per-persone-non-autosufficienti-home-care-premium	p. 46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DICHIARAZIONE DEI REDDITI	730 https://www.cgil.tn.it/730	p. 49
	Modello Redditi Persone Fisiche https://www.cgil.tn.it/unico	p. 49
DICHIARAZIONI PER PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO	RED https://www.cgil.tn.it/red	p. 49
	ICRIC	p. 49
	ICLAV	p. 49
	ACCAS/PS	p. 49
MODALITÀ DI ACCESSO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI INPS: IL SISTEMA DI DELEGA		p. 52

ALTRI SERVIZI PER IL CITTADINO

Servizio colf/badanti https://www.cgil.tn.it/colf-badanti	p. 55
Registro delle badanti http://www.trentinosociale.it/index.php/rpaf	p. 55
Successioni https://www.cgil.tn.it/successione	p. 56
Contratti di locazione https://www.cgil.tn.it/locazione	p. 56
Federconsumatori	p. 57

SERVIZI TERRITORIALI ATTIVI - AREA ANZIANI

La seguente sezione si riferisce al Comune di Trento, tuttavia i servizi sono presenti su tutto il territorio provinciale.

Per ricevere informazioni sui servizi attivi nel proprio comune è possibile rivolgersi al servizio sociale territoriale di zona.

PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI

- Circoli anziani e di comunità

Cosa sono? Una presenza organizzata e diffusa sul territorio comunale impegnata a valorizzare la presenza e il ruolo sociale delle persone anziane. Rappresentano un riferimento per le varie iniziative rivolte agli anziani e alla comunità in generale.

Per chi? Persone che vogliono ritrovarsi in compagnia e partecipare attivamente a momenti culturali, attività turistiche e ricreative.

Basta contattare il circolo più vicino alla propria abitazione

- Centri servizi

Cosa sono? Sono centri che possono fornire varie prestazioni come la cura e l'igiene della persona (bagno/ doccia assistiti, pedicure, manicure, parrucchiere e barbiere), il servizio mensa, attività socio - ricreative, culturali, motorie e relazionali/occupazionali.

Per chi? Persone anziane autosufficienti residenti nell'Ambito Territoriale Val d'Adige (Trento - Aldeno - Cimone - Garniga Terme). Per alcune prestazioni è possibile prevedere l'accesso a persone non autosufficienti, purché accompagnati ed opportunamente assistiti.

Come? Per le attività culturali, ricreative e di animazione rivolgersi direttamente ai Centri Servizi. Per i servizi di cura e igiene, rivolgersi al Servizio Welfare e coesione sociale o alle sedi territoriali. Per il servizio pasti rivolgersi al Servizio Welfare e coesione sociale o alle sedi territoriali.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Centri-di-servizi>

- Università della terza età

Frequentare i corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile favorisce il piacere di apprendere e di mantenersi mentalmente aperti. Per questo si sono attivati corsi in diverse materie, i cui costi di iscrizione e di frequenza sono definiti annualmente. Per informazioni è possibile contattare direttamente la Fondazione Demarchi

<https://www.fdemarchi.it/ita/Utetd>

- Servizio pasti presso strutture

Cos'è? Il servizio consiste nella possibilità di consumare il pasto presso mense convenzionate e risponde alla incapacità di provvedere autonomamente al confezionamento del cibo e/o al bisogno di una alimentazione corretta.

Per chi? È rivolto a persone in grado di muoversi autonomamente, residenti nel Territorio Val d'Adige, che non sono in grado di prepararsi adeguati pasti o non sono in grado di alimentarsi in maniera corretta ed equilibrata.

Come? Si può fare richiesta di accedere al servizio rivolgendosi all'Ufficio Spazio argento del Comune di Trento (<https://www.comune.trento.it/Comune/Organizzazione-comunale/Organigramma/Uffici/Spazio-Argento>) o alle sedi dei Poli territoriali.

Quanto costa? È richiesta una quota di partecipazione in base al reddito familiare (ICEF). Con ICEF inferiore a 0,13 si applica la quota minima, con ICEF uguale o superiore a 0,40 si applica la quota massima, con ICEF compreso fra 0,13 e 0,40 si applica una quota che varia proporzionalmente.

Per il servizio pasti la quota minima è di € 4,00 a pasto, la quota massima è di € 10,00 a pasto.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-pasti-presso-strutture-convenzionate>

PERSONE ANZIANE CON BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE

- Pronto P.I.A.

Cos'è? Persone Insieme per gli Anziani è una rete di realtà del volontariato e singole persone che nei quartieri della città si mettono a disposizione degli anziani. Attraverso il numero verde (attivo tutto l'anno) l'anziano può sapere chi nel suo quartiere è disponibile ad aiutarlo.

Per chi? Persone anziane sole o prive, anche momentaneamente, di aiuto. Persone che hanno bisogno di compagnia, di essere accompagnate, di piccole e semplici commissioni, di piccole riparazioni in casa o di informazioni.

Come? Chiamando il numero verde 800. 29. 21. 21 dal lunedì al venerdì con orario 8-12/14-18, domenica dalle ore 14 alle 18. Solo per l'estate, il numero verde è attivo anche il sabato dalle 14 alle 18.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Progetto-P.I.A.-Persone-Insieme-per-gli-Anziani>

- Telefono d'argento

Cos'è? È un progetto dedicato agli anziani attualmente attivo nelle Circoscrizioni dell'Argentario, dell'Oltrefersina e di Meano. "Telefono d'argento" aderisce alla rete P.I.A.

Per chi? Persone anziane sole o prive, anche momentaneamente di parenti e amici. Persone che hanno bisogno di compagnia, di essere accompagnate, di piccole e semplici commissioni, di piccole riparazioni in casa, del ritiro e della consegna a domicilio di provette per esami sanitari, acquisto di medicinali o di informazioni.

Come?

- Argentario: chiamando il numero 0461 981144 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il sabato dalle 10 alle 12.
- Oltrefersina: chiamando il numero 0461 390763 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. (<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Telefono-d-Argento-Oltrefersina>)
- Meano: chiamando il numero 0461 889766 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 (<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Telefono-d-Argento-Meano>)

- Auser 0461 391408

Cos'è? È un'associazione che opera a favore degli anziani. Auser aderisce alla rete P.I.A.

Per chi? Persone anziane sole o prive, anche momentaneamente di aiuto. Persone che hanno bisogno di compagnia, di essere accompagnate, di piccole e semplici commissioni, di piccole riparazioni in casa, del ritiro e della consegna a domicilio di provette per esami sanitari, acquisto di medicinali o di informazioni.

Come? Chiamando il numero 0461 391408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il lunedì, mercoledì e il venerdì anche dalle 15 alle 18

- Avulss 0461 983447

Cos'è? È un'associazione libera e autonoma di cittadini che, alla luce dei principi cristiani, si mettono a disposizione degli ultimi, sia direttamente che nelle realtà socio-sanitarie.

Per chi? Persone che necessitano di assistenza e compartecipazione negli ospedali, nelle case di riposo e di cura e in generale sul territorio. I servizi offerti, anche attraverso proposte di accompagnamento animazione e volontariato, sono rivolti a chi è in stato di bisogno e di sofferenza.

Come? Chiamando il numero 0461 983447 il martedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Negli altri giorni e orari risponde una segreteria telefonica. È possibile anche inviare una email a avulssonlustn@gmail.com

- Servizio Assistenza domiciliare

Cos'è? È un servizio pubblico fornito dal Comune di Trento, svolto da assistenti domiciliari presso l'abitazione della persona interessata, con lo scopo di garantire un aiuto nelle attività di ogni giorno, nell'igiene personale e nell'organizzazione della casa.

Per chi? Si rivolge ai cittadini residenti nel comune di Trento e nei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, anziani o adulti, con limitata autonomia nello svolgere le attività di vita quotidiana e senza la possibilità di chiedere altri aiuti.

Come? Si può fare richiesta di accesso al servizio rivolgendosi all'Ufficio Spazio argento del Comune di Trento (<https://www.comune.trento.it/Comune/Organizzazione-comunale/Organigramma/Uffici/Spazio-Argento>) o alle sedi dei Poli territoriali.

Quanto costa? È richiesta una quota di compartecipazione alla spesa legata alla condizione economica familiare (ICEF). Si va da un minimo di 2 € all'ora ad un massimo di 18 € all'ora.

La compartecipazione non può superare un tetto massimo mensile di spesa definito anch'esso in base alla condizione economica familiare (ICEF).

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-di-assistenza-domiciliare-convenzionata>

- Servizio pasti a domicilio

Cos'è? Il servizio prevede la consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno.

Per chi? È rivolto a persone, residenti nel Territorio Val d'Adige, con limitata autonomia e senza adeguato sostegno familiare e che non sono in grado di alimentarsi in maniera corretta ed equilibrata.

Come? Si può fare richiesta di accedere al servizio rivolgendosi all'Ufficio Spazio argento del Comune di Trento (<https://www.comune.trento.it/Comune/Organizzazione-comunale/Organigramma/Uffici/Spazio-Argento>) o alle sedi dei Poli territoriali.

Quanto costa? È richiesta una quota di partecipazione a seconda del reddito familiare (ICEF). Con ICEF inferiore a 0,13 si applica la quota minima, con ICEF uguale o superiore a 0,40 si applica la quota massima, con ICEF compreso fra 0,13 e 0,40 si applica una quota che varia proporzionalmente.

Per il servizio pasti a domicilio la quota minima è di € 4,00 a pasto, la quota massima è di € 10,00 a pasto; per la consegna del pasto la quota minima è di € 0,50 a pasto, la quota massima è di € 3,00 a pasto.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-pasti-a-domicilio>

- Telesoccorso / telecontrollo

Cosa sono? L'utente è collegato, attraverso la linea telefonica fissa o mobile, ad una centrale operativa 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno. Il telesoccorso assicura un intervento tempestivo attivato direttamente dall'utente. Il telecontrollo garantisce il controllo periodico alla persona, tramite chiamate dalla centrale.

Per chi? Persone anziane e adulti con limitata autonomia residenti nel Territorio Val d'Adige.

Come? L'assistente sociale raccoglie la domanda di telesoccorso/telecontrollo solo se questa viene presentata in contemporanea alla domanda per altri servizi (SAD - pasti). In tutti gli altri casi, anche se la persona è già in carico, la domanda viene raccolta dal personale amministrativo. Rivolgersi all'ufficio Spazio argento del Comune di Trento.

Spese? È richiesta una quota di partecipazione in base alla condizione economica familiare (ICEF).

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Servizio-di-telesoccorso-telecontrollo>

- Centri diurni

Cosa sono? Sono Centri dove le persone anziane parzialmente non autosufficienti possono trascorrere la giornata con l'assistenza di operatori qualificati. Contribuiscono al mantenimento della persona al domicilio fornendo un sostegno ai familiari nella gestione del loro caro. Le attività del centro mirano al miglioramento o mantenimento delle capacità residue delle persone. Vengono garantite attività quali cura della persona, pasti, attività motoria, attività di socializzazione e animazione, possibilità di riposo pomeridiano. La frequenza viene concordata con la persona e famiglia in base anche alla disponibilità dei posti. I Centri diurni sono aperti dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Per chi? Persone anziane residenti in provincia di Trento parzialmente autosufficienti e/o si trovino in situazioni di solitudine.

Spese? È richiesta una quota di compartecipazione in base al reddito del nucleo familiare

- Inserimento in casa di soggiorno per anziani

Cos'è? Accoglimento in una tipologia di servizio residenziale, intermedia tra gli alloggi protetti e le RSA, che assicura le classiche prestazioni di tipo residenziale: servizi alberghieri, pulizie e presenza giornaliera di un operatore. Nel comune di Trento sono a disposizione 10 stanze in via della Collina, adiacenti alla RSA "Angeli Custodi".

Per chi? Anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti con difficoltà nella gestione della quotidianità e che non possono contare su un'adeguata rete sociale.

Spese? L'utente sostiene la retta mensile di ricovero con le proprie entrate ed il suo patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, con l'eventuale coinvolgimento di donatori e familiari; se ciò non fosse sufficiente a coprire l'intera retta il Comune integra la relativa differenza alla RSA.

Per la domanda rivolgersi all'Ufficio Spazio argento del Comune di Trento.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-in-Casa-soggiorno>

- Alloggi protetti

Cosa sono? Accoglienza in appartamenti inseriti in un'unica struttura dove vengono garantiti interventi assistenziali programmati e di "pronto intervento" in caso di necessità. Nel comune di Trento vi sono 22 alloggi a Povo (adiacenti alla APSP Margherita Grazioli che li gestisce) e 20 alloggi in via Molini (gestiti dall'APSP Civica di Trento) e 4 alloggi in via Abba (gestiti dalla APSP Beato de Tschiderer).

Per chi? Anziani autosufficienti e persone esposte al rischio di emarginazione che, pur conducendo vita autonoma, abbisognano di servizi collettivi che forniscano protezione e appoggio.

Spese? È richiesta una compartecipazione alla spesa commisurata al reddito e al patrimonio.

Per la domanda rivolgersi all'Ufficio Spazio argento del Comune di Trento.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-in-alloggio-protetto>

PERSONE ANZIANE O DIVERSAMENTE ABILI IN DIFFICOLTÀ

- Anteas

Cos'è? Anteas è un'associazione di volontariato con scopi di solidarietà sociale che si concretizzano attraverso interventi di tipo socio assistenziale, culturale, sanitario e ricreativo. Anteas aderisce alla rete P.I.A.

Per chi? Le attività si rivolgono in particolare ad anziani e diversamente abili in condizioni di difficoltà.

Come? Chiamando il numero 0461 215186 dal lunedì al venerdì con orario 9 - 12.

- Anagrafe a domicilio

Cos'è? Gli uffici anagrafe del territorio comunale possono fornire a domicilio:

- carta d'identità
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- autenticazione firma.

Per chi? Persone impossibilitate a recarsi presso gli uffici anagrafe per gravi motivi di salute.

Come? Un delegato della persona deve presentarsi presso l'ufficio anagrafe centrale o periferico di competenza con un documento d'identità dell'interessato, certificato medico che attesti l'impossibilità della persona a muoversi, documentazione relativa al servizio richiesto. Nei giorni successivi alla presentazione della documentazione la pratica è perfezionata presso il domicilio del richiedente.

Informazioni Circostrizione o i Servizi demografici e decentramento piazza di Fiera, 17 - 0461-884060/884061.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Servizi-demografici/Anagrafe/Servizio-anagrafe-a-domicilio-o-presso-ospedali-case-di-riposo>

- Centro diurno Alzheimer

UVM - Unità Valutativa Multidisciplinare

Cos'è? è la porta di accesso alla rete dei servizi. Tramite la valutazione dei bisogni complessi della persona individua interventi coordinati e integrati da parte della rete dei servizi. Governa l'accesso alle strutture sociosanitarie

Destinatari: Persone residenti in provincia di Trento e iscritte al SSP, che siano non autosufficienti o in condizione di grave disabilità e che abbiano bisogni sia sanitari che socio-assistenziali

Richiesta: MMG, Assistente sociale, infermiere, UO ospedaliere, su apposito modulo, corredato di consenso persona/famigliare/figura di tutela

Chi partecipa all'UVM? Medico e infermiere SCD, MMG, Assistente sociale, Specialisti e servizi in rete, coinvolti nella realizzazione del progetto

Strumenti: Scheda SVAMA (scheda cognitivo funzionale, scheda sanitaria, scheda sociale), verbale UVM

PROGETTO UVM

- Accerta lo stato di bisogno (situazione clinica, situazione socio-assistenziale, autonomie, ecc.)
- Definisce il profilo funzionale
- Elabora il PAI
- Eventuale inserimento della persona nelle liste di attesa

AREE UVM: anziani, disabilità, età evolutiva, dipendenze, psichiatria

- Posto letto sollievo in RSA

Cos'è? Consiste nell'accoglienza temporanea in RSA, dove viene garantita un'assistenza qualificata e continuativa rispetto alle esigenze sanitarie e sociali. L'obiettivo è dare sollievo alle famiglie che si occupano dell'assistenza dei loro cari, favorendone la permanenza al proprio domicilio. Il periodo usufruibile è di 60 giorni all'anno, anche frazionato in più periodi. Nel comune di Trento sono a disposizione alcuni posti letto presso le seguenti strutture: RSA di S. Bartolomeo-Civica di Trento via della Malpensada 156 RSA Angeli Custodi-Civica di Trento via della Collina 2 RSA di Gabbiolo-Civica di Trento via Znojmo 16 RSA Stella del Mattino-Civica di Trento via Aeroporto 38, Gardolo RSA Margherita Grazioli via della Resistenza 63, RSA Beato de Tschiderer via Piave 106, RSA Villa Belfonte via Villa Belfonte 12.

Per chi? Per esigenze temporanee di persone non autosufficienti normalmente assistite in famiglia.

Come? È richiesta la valutazione da parte dell'UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) e il consenso della persona. Occorre inoltre concordare con l'ufficio competente (Spazio Argento laddove presente o con l'assistente sociale) il periodo del sollievo secondo la necessità e le disponibilità.

Spese? L'utente partecipa sulla base delle sue pensioni, di altre provvidenze economiche o di altri redditi mensili rapportati ai giorni di ricovero, utilizzando pure i risparmi che eccedano € 2.500,00. L'intervento dell'Amministrazione comunale è comunque possibile solo nel caso in cui l'ospite sul posto a rotazione non disponga di patrimonio immobiliare di adeguata consistenza.

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-temporaneo-in-Rsa-Residenza-sanitaria-assistenziale>

- Inserimento in RSA

Cos'è? Consiste nell'accoglimento in forma stabile presso strutture extra ospedaliere qualificate che garantiscono assistenza continuativa in presenza di complessità sociale e sanitaria. Nel comune di Trento sono presenti 9 RSA: RSA di S. Bartolomeo via della Malpensada, 156 RSA Angeli Custodi via della Collina, 2 RSA di Gabbiolo via Znojmo, 16 RSA Stella del Mattino via Aeroporto, 38 RSA Margherita Grazioli via della Resistenza, 63 RSA Casa Famiglia via della Coltura, 138 Cadine RSA di via Veneto via Vittorio Veneto, 63 RSA Villa Belfonte via Villa Belfonte, 12 RSA Beato De Tschiderer via Piave, 106.

Per chi? Per persone non autosufficienti, con bisogni sociosanitari complessi, non assistibili a domicilio per la difficoltà o assenza della rete o per persone con gravi disabilità fisiche o psichiche.

Come? La definizione del progetto assistenziale avviene in UVM, dove si concorda anche la priorità dell'intervento.

Spese? L'utente sostiene la retta mensile di ricovero con le proprie entrate ed il suo patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, con l'eventuale coinvolgimento di donatori e familiari; se ciò non fosse sufficiente a coprire l'intera retta il Comune integra la relativa differenza alla RSA

Nel Comune di Trento, per la domanda è possibile rivolgersi all'ufficio Spazio argento. Ulteriori informazioni al seguente link:

<https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Anziani/Servizi/Accoglienza-e-assistenza/Servizi-e-modalita-di-accesso/Inserimento-definitivo-in-Rsa-Residenza-sanitaria-assistenziale>

- Cure domiciliari (APSS)

Rientrano nei LEA previsti per i cittadini dal SSN.

OBIETTIVO: Mantenimento della persona nel suo ambiente di vita.

Il servizio è rivolto a persone non deambulabili affette da malattie invalidanti acute o croniche per cui non possono recarsi presso l'ambulatorio infermieristico.

ACCESSO AL SERVIZIO: segnalazione da ospedale, servizio sociale, familiare oppure dal medico di medicina generale (MMG). Risulta necessario il consenso della persona, o di un suo rappresentante legale, così come è fondamentale il coinvolgimento della famiglia.

CONTINUITÀ: viene garantita continuità assistenziale 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20.

La richiesta può essere inviata al PUA:

- puatrento@apss.tn.it
- segreteria 0461 902484

Dopo le ore 16.00 dei giorni feriali, sabato e domenica ore 8-20 l'attivazione del servizio, per casi noti, passa attraverso il centralino 0461 9031111

<https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Punto-unico-di-accesso-PUA>

PRESA IN CARICO

Può essere:

- integrata medico di medicina generale e infermiere (assistenza domiciliare integrata - ADI, assistenza domiciliare integrata cure palliative - ADI CP, assistenza domiciliare integrata cure palliative pediatriche- ADI-CCP, assistenza domiciliare programmata - ADP)
- solo medica (assistenza domiciliare programmata - ADP)
- solo infermieristica (assistenza domiciliare infermieristica programmata - Adinf, assistenza infermieristica occasionale - AIO).

È sempre prevista l'integrazione col medico di base in quanto referente clinico della persona. Il Punto unico di accesso (PUA) o Centro di prenotazione (CdP) fanno una preanalisi dei bisogni per riorientare eventuali richieste inappropriate.

Nel corso della prima visita, viene fatta una valutazione dei bisogni e in base alla complessità viene attivato un piano e definita una programmazione temporale degli accessi.

Può essere chiesto il coinvolgimento della famiglia con addestramento se necessario

- ➔ ADI SAD: nelle situazioni di grande complessità clinica e dove sia necessaria una forte integrazione fra medico e infermiere, per cui si ritiene necessario attivare un'ADI e vi sia la necessità di un supporto alla cura della persona, può essere attivato un ADI SAD.

Costi:

- ADICP – i costi sono determinati in base all'ICEF e comunque massimo 3 euro/ora
- ADI - i costi sono determinati in base all'ICEF

➔ RICHIESTA PRELIEVI

Il MMG invia richiesta elettronica per prelievo a domicilio, il famigliare prenota il prelievo allo 0461 902483

○ AMBULATORI INFERMIERISTICI

(Corso Buonarroti, Gardolo via Pola 6, Povo via della Resistenza 61, CSS Viale Verona PAL B 3° piano, Aldeno via Florida)

Attività: medicazioni, monitoraggi, educazione terapeutica, cicli di terapia, ecc.

L'accesso è subordinato ad una richiesta MMG e prenotazione allo 0461 902483

TIPOLOGIE DI PENSIONE

Pensione anticipata

La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

- all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- alla Gestione Separata INPS; alle forme sostitutive dell'AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
- alle forme esclusive dell'AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d'asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

I lavoratori il cui primo contributo versato è **successivo al 31 dicembre 1995** e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo, oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, possono ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di **64 anni**, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a **2,8 volte** l'importo mensile dell'assegno sociale.

Benefici previdenziali per gli addetti a lavori usuranti

È la possibilità di **accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati** prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

Il beneficio si rivolge ai lavoratori:

- impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- notturni a turni e/o per l'intero anno;
- addetti alla cosiddetta "linea catena";
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono:

- "lavori in galleria, cava o miniera", mansioni svolte in sotterraneo;
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature", mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo", mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti" e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto".

Pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e alla Gestione Separata

È una **prestazione economica** erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell'AGO.

È possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso del requisito contributivo di almeno 20 anni ed un requisito anagrafico pari a 67 anni e anagrafici.

I lavoratori dipendenti riconosciuti dall'INPS **invalidi in misura pari o superiore all'80%** mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo

503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della "finestra mobile" di 12 mesi.

Pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione dal 2019 al 2022 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni.

Per i lavoratori **addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**, di cui al decreto legislativo 67/2011 (circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno **30 anni**.

Pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione con il seguente requisito anagrafico 66 anni e 7 mesi.

Soggetti iscritti all'AGO con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e soggetti iscritti alla Gestione Separata

Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo di **20 anni** e dei **predetti requisiti anagrafici** (per gli iscritti alla Gestione Separata si fa riferimento ai requisiti degli autonomi) a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "**importo soglia**").

In alternativa, tali soggetti possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei **70 anni di età da adeguare alla speranza di vita** (per gli anni dal 2019 al 2022 il requisito adeguato è di 71 anni), con **cinque anni di contribuzione** "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e **a prescindere dall'importo della pensione raggiunto**.

Pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici

La **pensione di vecchiaia** è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

La prestazione è rivolta a tutti i **dipendenti pubblici** iscritti alla forma esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e, in particolare, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

(CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) e alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI).

Lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e iscritti alla Gestione esclusiva dei pubblici dipendenti, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del **requisito anagrafico di 67 anni**.

Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore **requisito contributivo di almeno 20 anni**; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulta iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostituiva, nella Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta. In questo caso l'interessato dovrà chiedere all'INPS una pensione di vecchiaia in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012.

Lavoratori che hanno contribuzione dal 1° gennaio 1996

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del **requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni**, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (cd. "importo soglia" annualmente rivalutato). Per il 2021 l'importo è di 690,40 euro (460,28 x 1,5).

È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, di **71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva** (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione

di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione (in questo caso non è richiesto l'ulteriore requisito dell'importo soglia).

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una **prestazione economica**, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'**assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**. Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici

Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il **riconoscimento dell'inabilità**.

Con effetto dal 1° gennaio 1996, **l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335** prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

La pensione di inabilità decorre dal **giorno successivo** alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è **vitalizia** e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.

Il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la **stessa decorrenza** della pensione di inabilità. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Anche in questo caso la prestazione è **vitalizia**, salvo revoca per esito negativo dell'eventuale revisione dello stato inabilitante.

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:

- possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della [circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57](#) (pdf 1,8MB). A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della medesima circolare).

Pensione "Opzione donna"

La cosiddetta pensione "Opzione donna" è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge **entro il 31 dicembre 2021**.

APE Sociale - Anticipo pensionistico

Si tratta di una **misura sperimentale** in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, comma 91, legge 234/2021), è stata **prorogata fino al 31 dicembre 2022**.

L'indennità cd. APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione

- consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose):
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Pensione per i lavoratori precoci

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere **12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età** (c.d. lavoratori precoci), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, **entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione**.

I lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti **condizioni**:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
- sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l'attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce; o conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion; o personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; o facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
 - operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; o pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
 - lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
 - marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche **cumulando i periodi assicurativi** ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (**pensione di reversibilità**) o dell'assicurato (**pensione indiretta**) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

- il coniuge o l'unito civilmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

- I **figli minorenni** alla data del decesso del dante causa;
- i **figli inabili al lavoro** e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
- i **figli maggiorenni studenti**, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- i **figli maggiorenni studenti**, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
- in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i **genitori dell'assicurato o pensionato** che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i **fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato**

o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Maggiori informazioni sulle varie tipologie di pensioni posso essere reperite accedendo al portale INPS utilizzando il seguente link:

<https://www.inps.it/temi/prestazioniservizi?tipotema=7653&filtroutente=0&t=esto>

Assegno Sociale

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno sociale?

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all'estero.

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007), ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il **diritto alla prestazione** è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

- i redditi assoggettabili all' IRPEF , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione **non si computano**:

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Come si fa richiesta?

- La domanda deve essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.
- In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno sociale?

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all'estero.

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007), ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il **diritto alla prestazione** è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

- i redditi assoggettabili all' IRPEF , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;

- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione **non si computano**:

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Come si fa richiesta?

- La domanda deve essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.
- In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Scheda informativa Assegno Sociale <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-sociale>

**CODICE DI INVALIDITÀ
E PRESTAZIONI ECONOMICHE**

Le prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordi

In questa sezione si riportano le prestazioni economiche spettanti alle diverse categorie di invalidi civili, ciechi civili e sordi previste dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 e, in quanto strettamente connesso ad esse, l'incremento delle pensioni per soggetti disagiati previsto dall'art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Gli importi indicati sono soggetti a rivalutazione annuale ad eccezione di quelli relativi alle maggiorazioni delle pensioni.

Nel caso in cui un soggetto sia "pluriminorato" (es: cieco ed invalido) le prestazioni si cumulano salvo quanto previsto per gli invalidi civili minorenni.

1. Invalidi civili minorenni – codice invalidità 07

Gli invalidi civili minorenni sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal codice 07.

Hanno diritto a:

- assegno mensile per invalidi civili minorenni (euro 291,69);
- maggiorazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni (euro 10,33).

L'assegno mensile e la relativa maggiorazione sono erogati in 13 mensilità e non sono soggetti a limiti di reddito.

L'assegno mensile è **incompatibile** con le altre indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordi. In particolare l'assegno mensile è incompatibile con l'indennità ciechi parziali. Più precisamente è prevista la possibilità che il minore invalido sia anche cieco parziale (ma non appartenente ad un'altra categoria di invalidità), in questo caso il minore ha diritto all'assegno mensile per minori invalidi e alla pensione per ciechi parziali ma non all'indennità speciale ciechi parziali.

2. Invalidi civili parziali – codice invalidità 03 + % invalidità 74-99

Gli invalidi civili parziali sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal **codice 03 e da una percentuale di invalidità tra il 74% e 99%**. (Se il codice è 02 o 03 con percentuale di invalidità è tra il 66% e il 73%, questi invalidi non hanno diritto a prestazioni economiche).

L'età deve essere compresa tra i 18 e 67 anni.

Hanno diritto a:

- pensione per invalidi civili parziale (euro 291,69);
- maggiorazione della pensione per invalidi civili parziali (euro 10,33).

La pensione e la relativa maggiorazione sono erogati in 13 mensilità e il reddito dell'invalido deve essere inferiore ad un determinato limite (euro 5.010,20). I redditi da lavoro autonomo o subordinato sono conteggiati al 50%.

La pensione per invalidi civili parziali è **incompatibile** con qualsiasi pensione o assegno previdenziale di invalidità, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole, in particolare con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS.

3. Invalidi civili assoluti – codice invalidità 04

Gli invalidi civili assoluti sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal **codice 04 al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%**.

L'età deve essere compresa tra i **18 e 67 anni**.

Hanno diritto a:

- pensione per invalidi civili assoluti (euro 291,69);
- maggiorazione della pensione per invalidi civili parziali (euro 10,33);
- incremento della pensione in favore di soggetti disagiati (art. 38 L. 448/2001).

La pensione e la relativa maggiorazione sono erogati in 13 mensilità e il reddito dell'invalido deve essere inferiore ad un determinato limite (euro 17.050,42).

La pensione per invalidi civili assoluti è **compatibile** con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS.

L'incremento della pensione è soggetto a limite di reddito dell'invalido (euro 8.583,51) e, se coniugato, anche a quello cumulato con quello dell'eventuale coniuge (euro 14.662,96). Per la verifica dei redditi sono conteggiate anche le prestazioni assistenziali (sono esclusi ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di cura, ecc). L'importo dell'incremento della pensione è variabile e tale da portare la pensione di invalidità incrementata degli altri redditi dell'invalido, fino all'importo massimo di euro 660,27.

4. Invalidi civili non deambulanti o invalidi civili non autosufficienti – codici invalidità 05 e 06

Gli invalidi civili non deambulanti sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal **codice 05** e gli invalidi civili non autosufficienti dal **codice 06**.

Se l'**età è compresa tra i 18 e 67 anni** hanno diritto alle stesse prestazioni degli invalidi civili assoluti (pensione di invalidità, maggiorazione e incremento della pensione).

A prescindere dall'età hanno, invece, diritto a:

- indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto, in breve indennità di accompagnamento (euro 525,17).

L'indennità di accompagnamento non è soggetta a limite di reddito ed è erogata in 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra e di lavoro ed è sospesa nel caso in cui l'invalido sia ricoverato in istituto a totale carico dell'ente pubblico.

5. Ciechi civili parziali – codice 09

I ciechi civili parziali sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal codice 09.

Hanno diritto a:

- pensione per ciechi civili parziali (euro 291,69);
- maggiorazione della pensione per ciechi civili parziali (euro 10,33 se età inferiore a 65 anni; euro 12,91 se età compresa tra 65 e 75 anni; euro 20,66 se età superiore a 75 anni);
- incremento della pensione in favore di soggetti disagiati (art. 38 L. 448/2001);
- indennità speciale ciechi parziali (euro 215,35).

La pensione per ciechi civili parziali e la relativa maggiorazione spettano a prescindere dell'età (quindi anche ai minorenni e ai soggetti ultra 67-enni), sono soggette al limite di reddito del soggetto cieco parziale (euro 17.050,42) e sono erogate in 13 mensilità.

L'incremento della pensione spetta solo ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni e nella stessa misura e alle stesse condizioni di reddito previste per gli invalidi civili assoluti. Non c'è però limite di età massima.

L'indennità speciale per ciechi parziali non è soggetta a limite di reddito né a limite di età ed è erogata in 12 mensilità.

6. Ciechi civili totali – codice invalidità 10

I ciechi civili totali sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal codice 10.

Hanno diritto a:

- pensione per ciechi civili totali ricoverati (euro 291,69) o, in alternativa, pensione per ciechi civili totali NON ricoverati (euro 315,45);
- maggiorazione della pensione per ciechi civili totali (euro 10,33 se età inferiore a 65 anni; euro 12,91 se età compresa tra 65 e 75 anni; euro 20,66 se età superiore a 75 anni);
- incremento della pensione in favore di soggetti disagiati (art. 38 L. 448/2001);
- indennità di accompagnamento per ciechi civili totali (euro 946,80).

La pensione per ciechi civili totali e le relative maggiorazioni spettano ai soggetti maggiorenni, quindi anche agli ultra 67-enni, sono soggette al limite di reddito dell'invalido civile assoluto (euro 17.050,42) e sono erogate in 13 mensilità.

L'incremento della pensione spetta nella stessa misura e alle stesse condizioni di reddito previste per gli invalidi civili assoluti. Decorre dai 18 anni e non c'è limite di età massima.

L'indennità di accompagnamento per ciechi civili totali non è soggetta a limite di reddito né a limite di età ed è erogata in 12 mensilità.

7. Sordi (già sordomuti) – codice invalidità 11

I sordi sono identificati nel verbale di accertamento sanitario dal **codice 11**.

Hanno diritto a:

- pensione per sordi (euro 291,69);
- maggiorazione della pensione per sordi (euro 10,33);
- incremento della pensione in favore di soggetti disagiati (art. 38 L. 448/2001);
- indennità di comunicazione totali (euro 260,76).

La pensione per ciechi civili totali e le relative maggiorazioni spettano ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, sono soggette al limite di reddito dell'invalido civile assoluto (euro 17.050,42) e sono erogate in 13 mensilità.

L'incremento della pensione spetta nella stessa misura e alle stesse condizioni di reddito e di età (18-67 anni) previste per gli invalidi civili assoluti.

L'indennità di comunicazione non è soggetta a limite di reddito né a limiti di età ed è erogata in 12 mensilità.

**MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
E SISTEMI DI CALCOLO**

a) ISEE

L'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (ISEE) può essere richiesto tramite un Caaf ed è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie e deve essere utilizzato dagli utenti che vogliono fare richiesta di prestazioni sociali agevolate, quali ad esempio:

● **REDDITO DI CITTADINANZA**

Il **Reddito di Cittadinanza** (RdC), introdotto con decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza** (PdC).

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai **nuclei familiari** che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Presentazione domanda da parte di AdS

La domanda di RdC/PdC può essere presentata anche in nome e per conto dell'avente diritto alla prestazione, da parte del tutore, curatore o amministratore di sostegno, al nome del quale, in caso di diritto alla prestazione, viene rilasciata la carta. In particolare, per accedere al RdC occorre soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa che riguardano il valore dell'ISEE e il valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, oltre all'eventuale possesso o detenzione di auto, moto o imbarcazioni.

Richiesta modifica dati per sostituzione AdS

Qualora, durante l'erogazione della prestazione, si verificassero eventi tali da modificare i dati dichiarati in domanda dal richiedente o dal tutore, come, ad esempio, i dati anagrafici, ovvero si verifici la sostituzione del richiedente o del tutore, occorre procedere ad un aggiornamento dell'intera posizione, anche a beneficio del gestore del servizio, ovvero Poste Italiane S.P.A., e degli altri attori del complesso meccanismo di presa in carico, quali i CPI e i Comuni.

Nella maggior parte dei casi, le suddette modifiche comporteranno la generazione di una nuova carta da parte di Poste Italiane S.P.A..

Tutte le modifiche potranno essere richieste presso le Strutture territoriali Inps, anche tramite PEC, previo possesso di idonea documentazione, ovvero di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e di ogni altra documentazione che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore), dichiarati all'atto della domanda o intervenuti successivamente (ad esempio, modifica del codice fiscale e/o del nome e cognome del richiedente).

Scheda informativa RdC/PdC accessibile dal seguente link:
<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza>

● **ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE**

Il nuovo assegno unico e universale è destinato alle famiglie con figli fino a 21 anni a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori. E sostituirà tutti i benefici precedenti come l'assegno al nucleo familiare (ANF), detrazioni per figli e bonus nascita e bebè.

Da gennaio di ogni anno è possibile fare domanda per ricevere l'assegno che avrà un importo variabile in base al proprio ISEE e alla composizione del nucleo familiare.

L'erogazione dell'assegno unico sarà disposta direttamente da Inps ogni mese e non più in busta paga.

● **RIDUZIONE 50% CANONE TELECOM**

Questa agevolazione è prevista per titolari di contratto telefonico TELECOM di età superiore a 75 anni, o capofamiglia disoccupato, o titolari di pensione sociale o invalidità sociale.

● **BONUS ENERGIA/GAS**

Spetta a tutti i cittadini e garantisce un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica e per il gas metano.

● **CARTA ACQUISTI**

Per anziani dai 65 anni o nuclei familiari con bambini minori di 3 anni, permette acquisti nei negozi convenzionati per un valore di € 40 mensili.

• **BONUS ASILO NIDO**

• **PRESTAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

In questo caso è necessario calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) oppure indicatore della situazione patrimoniale equivalente universitaria (ISPEU) per accedere alle provvidenze universitarie quali riduzione delle tasse universitarie, collaborazioni studentesche, borse di studio.

<https://www.cgil.tn.it/isee>

b) ICEF

L'**ICEF** è l'indicatore della condizione economica familiare e viene richiesto tramite un Caaf. Serve per definire le reali condizioni economiche di una famiglia per accedere alle agevolazioni sociali, nel caso di nuclei meno abbienti, e a tutte le agevolazioni tariffarie previste dalla Provincia e dagli enti locali in **Trentino**.

Le agevolazioni che possono essere richieste sono:

• **GRADUATORIE ALLOGGI ITEA**

Il nucleo familiare che vuole ottenere un alloggio pubblico, ossia una casa ITEA, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale e presentare domanda, presso l'Ente locale competente per territorio, per essere inserito in graduatoria.

I più importanti sono:

- residenza continuativa nella provincia di Trento da almeno tre anni del soggetto richiedente;
- una condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare non superiore al valore di 0,23 dell'indicatore ICEF per l'accesso.

• **CURE ODONTOIATRICHE**

La legge provinciale 12 dicembre 2007 n. 22 disciplina l'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica assicurata nella provincia di Trento, compatibilmente con le risorse a disposizione, a carico del Servizio Sanitario Provinciale, al fine di tutelare la salute

odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità e nella generalità della popolazione.

Per fruire delle prestazioni odontoiatriche a carico del Servizio Sanitario Provinciale in alcuni casi risulta necessario essere in possesso di un indicatore ICEF (indicatore della capacità economico-patrimoniale di durata annuale) inferiore o uguale a 0,2000.

● **COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI INVALIDI**

ad esempio: telesoccorso, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, centri diurni.

● **CONTRIBUTO RIDUZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Per le persone disabili la Provincia Autonoma di Trento fornisce un contributo per la riduzione delle barriere architettoniche.

È necessario presentare il modello ICEF.

● **CONTRIBUTI SULL’AFFITTO**

Il contributo, erogato dalle Comunità di Valle e Territorio Val d'Adige/Comune di Trento (Ente locale), viene concesso sulla base di una graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili; ha durata di 12 mesi ed è erogato a decorrere dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione.

Possono richiedere il contributo chi ha i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; i soggetti stranieri devono essere titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno e in costanza di lavoro o iscritti ai centri per l'impiego;
- residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno tre anni ed in via continuativa al momento della presentazione della domanda;
- residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

L'ICEF non deve essere superiore a 0,23 punti.

- **SERVIZIO MUOVERSI**

Si tratta del servizio di trasporto e accompagnamento che permette alle persone che si trovano in una condizione di minorazione permanente di tipo fisico-psichico o sensoriale, con incapacità totale di deambulare autonomamente, di accedere a servizi individualizzati che consentono la mobilità delle persone disabili e, di conseguenza, di garantire a tutta la popolazione la stessa parità nell'accesso ai servizi pubblici

- **CONTRIBUTI PER I FIGLI**

ad esempio: trasporto studenti, mense scolastiche, prolungamento orario scuole d'infanzia, asili nido, buoni di servizio, borse di studio e piano trentino trilingue.

<https://www.cgil.tn.it/icef>

- **ASSEGNO UNICO PROVINCIALE**

L'assegno unico provinciale è uno strumento con cui sono state razionalizzate e semplificate alcune prestazioni economiche a favore delle famiglie. Attualmente l'assegno unico provinciale si compone di quattro quote:

Quota A: è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni generali delle famiglie. In pratica è la misura di contrasto della povertà;

Quota B1: è finalizzata al mantenimento, cura, educazione e istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;

Quota B3: è finalizzata al sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare;

Quota C: è l'assegno di natalità previsto dalla legge provinciali sul sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

L'assegno unico provinciale è erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI). Per presentare la domanda occorre aver presentato le dichiarazioni ICEF relative ai componenti del nucleo familiare. Le domande sono presentate tramite i Patronati e gli Uffici periferici della Provincia

Per maggiori dettagli:

http://www.apapi.provincia.tn.it/nuclei_familiari/Assegno_unico_provinciale/

- **ASSEGNO DI CURA**

L'assegno di cura è orientato a favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito domiciliare.

Possono beneficiare dell'assegno di cura:

- a) i residenti in Provincia di Trento da almeno due anni; per i minori non autosufficienti privi del requisito della residenza biennale, deve risiedere in provincia di Trento almeno uno dei due genitori;
- b) titolari di indennità di accompagnamento o di analoga prestazione concessa per l'assistenza personale continua;
- c) condizione economica del nucleo familiare del soggetto non autosufficiente, calcolata in base all'ICEF, inferiore a 0,32;
- d) condizione di non autosufficienza accertata secondo determinati criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Sono prestazioni analoghe all'assegno di cura:

1. gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL;
2. le indennità concesse agli invalidi di guerra;
3. indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio.

Per maggiori dettagli:

http://www.apapi.provincia.tn.it/assistenza/Assegno_di_cura/

- **HOME CARE PREMIUM (HCP)**

Le prestazioni di **assistenza domiciliare** si rivolgono alle **persone non autosufficienti**, con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne il decadimento cognitivo. È costituito da un contributo economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l'assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico e ai servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l'Istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale.

La prestazione è rivolta ai:

- **dipendenti** iscritti alla **Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**;

- **pensionati** – diretti e indiretti – utenti della **Gestione Dipendenti Pubblici** (GDP) e i loro coniugi, se non è intervenuta sentenza di separazione;
- **soggetti legati da unione civile** e i **conviventi** (ex legge 76/2016);
- **fratelli**, sorelle e affini di primo grado, esclusivamente qualora tali soggetti siano affidati alla tutela o curatela del titolare;
- **parenti** di primo grado anche non conviventi;
- **minori orfani di dipendenti** già iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti **pensionati** della Gestione Dipendenti Pubblici.

Sono equiparati ai figli, i minori affidati al titolare in virtù di affidamento (familiare, giudiziale o preadottivo) disposto dal giudice.

I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.

Il Bando è accessibile dal seguente link:

<https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1>

Scheda informativa Home Care Premium <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/hcp-assistenza-domiciliare-per-persone-non-autosufficienti-home-care-premium>

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

a) 730

Il Modello **730** è la dichiarazione dei redditi riservata ai dipendenti, ai pensionati e ai disoccupati, nella quale vengono riportati tutti i redditi e le spese sostenute.

Viene presentato da aprile al 30 settembre di ogni anno.

Risulta particolarmente semplice e vantaggioso perché:

- o in caso di risultato **a credito** il rimborso viene liquidato direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio o nella rata di pensione a partire dal mese di agosto/settembre;
- o è conveniente presentarlo per ottenere deduzioni e detrazioni sulle spese sostenute (farmaci, assicurazioni, ristrutturazione, ecc.) o per ottenere le detrazioni per familiari a carico non riconosciute dal datore di lavoro/ente pensionistico.

<https://www.cgil.tn.it/730>

b) Modello redditi persone fisiche

Il **Modello Redditi Persone Fisiche** è riservato a tutti i contribuenti che non desiderano o non possono compilare il Mod. 730: ad esempio **coloro che debbono dichiarare solo redditi di terreni, di fabbricati, di partecipazione societaria, di lavoro autonomo occasionale o continuativo ed altri redditi.**

Il modello Redditi PF, a differenza del modello 730 che è destinato esclusivamente a coloro che, possessori di determinati redditi, non hanno un sostituto d'imposta in grado di effettuare il conguaglio a debito o a credito direttamente sulla busta paga o rata di pensione, **è un modello più complesso** e può essere utilizzato da tutti i contribuenti.

Viene presentato dal mese di giugno e fino al 30 novembre di ogni anno.

<https://www.cgil.tn.it/unico>

- c) Dichiarazione della situazione reddituale (RED), invalidità civile ricoveri (ICRIC), invalidità civile lavoro (ICLAV), accertamento dei requisiti per assegno o pensione sociale (ACCAS/PS)

I modelli **RED, ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS** sono dichiarazioni che devono essere presentate **entro il 28 febbraio** dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito in modo da consentire all'Inps e agli altri istituti previdenziali la verifica del diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni.

I principali Enti previdenziali che richiedono tale certificazione sono l'INPS, l'INPDAP e l'IPOST.

Tra le prestazioni che prevedono per la loro erogazione il rispetto di determinati limiti reddituali rientrano le integrazioni al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali sulle pensioni, le prestazioni per invalidità civile, trattamento di famiglia, incumulabilità della pensione ai superstiti ed altre.

Poiché il reddito costituisce un dato variabile nel corso degli anni, gli Istituti previdenziali, per garantire la correttezza delle prestazioni che erogano, effettuano annualmente la verifica di tali dati, attraverso il Modello RED che, grazie all'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni e l'importo delle stesse.

<https://www.cgil.tn.it/red>

**MODALITÀ DI ACCESSO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ALLE
PRESTAZIONI INPS: IL SISTEMA DI DELEGA**

È possibile delegare un amministratore di sostegno (ADS) all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'INPS? (Circolare n. 127/2021)

Il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS può delegare un'altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto. La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli **amministratori di sostegno** e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La **richiesta** può essere **effettuata direttamente dal delegante** presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'INPS esibendo la seguente documentazione:

- modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale (mod. **AA08** scaricabile dal portale www.inps.it - <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/891?language=ita>);
- copia del documento di riconoscimento del delegante.

L'operatore INPS, dopo aver accertato l'identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema. A valle del completamento delle attività, laddove siano presenti i rispettivi contatti telematici (e-mail, cellulare), il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante.

Richiesta della registrazione della delega da parte di ADS

I tutori, i curatori e gli **amministratori di sostegno** possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l'Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

- modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale per tutori, curatori, **amministratori di sostegno** e minori (mod. **AA10** scaricabile dal portale www.inps.it - <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/889?language=ita>);
- copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- copia del documento di riconoscimento del tutelato;
- autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;

Utilizzo della delega – vincoli e restrizioni

Il delegato può accedere ai servizi dell'INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate.

La delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell'INPS dopo l'identificazione del delegato con il proprio documento di identità.

Ogni persona può designare un solo delegato. Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone.

Il limite delle cinque deleghe **non si applica** ai tutori, ai curatori e **agli amministratori di sostegno**.

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/delega-dellidentita-digitale-per-accedere-ai-servizi-online>

ALTRI SERVIZI PER IL CITTADINO

Servizio colf/badanti

In caso di assunzione di una colf o badante è necessario tutelarsi garantendo la corretta applicazione delle normative di legge e contrattuali vigenti.

Non assolvere agli obblighi di legge in caso di assunzione di lavoratori domestici, tardare od omettere l'invio delle comunicazioni obbligatorie, occupare in nero lavoratori extracomunitari o privi di permesso di soggiorno, comporta sanzioni anche molto pesanti.

In caso di presenza di tutela o amministratore di sostegno è necessario verificare, prima dell'assunzione, i poteri previsti nel decreto di nomina ed eventualmente presentare apposita richiesta al Giudice Tutelare.

Il Caaf o un professionista abilitato può fornire assistenza all'assunzione e gestione di una colf o badante.

Agevolazioni fiscali: il datore di lavoro, per la quota a suo carico, potrà beneficiare della deducibilità in dichiarazione dei redditi del versamento dei contributi Inps e della detrazione Irpef per spese per addetti all'assistenza specifica di soggetti non autosufficienti.

Di seguito un link dove poter trovare tutte le informazioni in merito:

<https://www.cgil.tn.it/colf-badanti>

Per richiedere un appuntamento o informazioni scrivere a:

servizio.colfbadanti@cgil.tn.it

Registro delle badanti

In Provincia di Trento è stato istituito il registro delle badanti consultabile gratuitamente al seguente link: <http://www.trentinosociale.it/index.php/rpaf>

L'istituzione del registro provinciale degli assistenti familiari ha lo scopo di censire le persone che si dedicano all'attività di cura familiare (che aderiscono al registro stesso su base volontaria) con l'obiettivo di elevare la qualità del servizio e costituire uno strumento di agevolazione per chi cerca e per chi offre servizi di cura e assistenza.

L'iscrizione al registro ha valore di riconoscimento e promozione del livello professionale degli assistenti familiari, che in tal modo possono esibire le proprie credenziali – in termini di attività lavorative pregresse e di formazione effettuata – alle famiglie potenziali datrici di lavoro.

Con il registro degli assistenti familiari è stata data attuazione alla legge provinciale

sull'assegno di cura, nella quale è previsto che, in caso di assistenza privata erogata da persone fisiche, l'assegno sia erogato solo qualora l'assistente familiare sia iscritto al registro, che rappresenta quindi una forma di accreditamento presso i servizi socio-sanitari.

Successioni

In caso di morte del contribuente, la dichiarazione di successione deve essere registrata in Agenzia delle Entrate dagli eredi entro 12 mesi dalla data di apertura, che coincide generalmente con la data del decesso.

In ogni caso, la registrazione della successione è necessaria per la liquidazione e lo svincolo dei crediti presso Banche o Poste, e per il passaggio di proprietà degli immobili dal defunto agli eredi.

Rientrano nella dichiarazione i beni mobili (conti correnti, titoli, azioni, obbligazioni, ratei di pensione maturati e non riscossi, libretti di risparmio etc...) ed immobili intestati al de cuius al momento del decesso.

La dichiarazione può essere presentata:

- tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato (per esempio, CAF o professionista)

Il Caf o un intermediario abilitato garantisce l'applicazione corretta delle normative di legge e contrattuali vigenti individuando i possibili benefici fiscali e contributivi offerti dalle normative di settore.

Se l'erede è soggetto beneficiario di tutela o Amministrazione di Sostegno, il CAAF o il professionista curano anche le istanze da sottoporre al competente Giudice Tutelare, necessarie per l'accettazione dell'eredità.

Di seguito un link dove poter trovare tutte le informazioni in merito:

<https://www.cgil.tn.it/successione>

Per richiedere un appuntamento o informazioni scrivere a: caaf@cgil.tn.it

Contratti di locazione

I cittadini che stipulano un contratto d'affitto hanno l'obbligo di dichiararlo all'Agenzia Entrate, attraverso il Modello R.L.I. **entro TRENTA giorni dalla data di stipula**. Con lo stesso modulo è possibile esercitare l'opzione della Cedolare Secca.

I Caf o un intermediario abilitato forniscono il servizio di Registrazione Locazione Immobili che prevede la trasmissione telematica di un apposito Modello che racchiude i contenuti e gli attori del Contratto d'affitto per uso abitativo.

In caso di presenza di tutela o amministratore di sostegno è necessario verificare, prima della redazione del contratto, i poteri previsti nel decreto di nomina ed eventualmente presentare apposita richiesta al Giudice Tutelare.

Di seguito un link dove poter trovare tutti i recapiti e le informazioni in merito:

<https://www.cgil.tn.it/locazione>

Federconsumatori

La Federconsumatori del Trentino rappresenta un'Associazione volta alla tutela di consumatori ed utenti attraverso un'attività di informazione e consulenza legale da parte di esperti del settore (avvocati, giuristi e periti) costantemente formati sulle continue novità che caratterizzano il mondo della tutela consumatori al fine di fornire la miglior assistenza possibile per il caso concreto.

Materie di competenza: gestori telefonici; utenze domestiche; responsabilità sanitaria acquisti online; turismo; contrattualistica privata/commercio; strumenti finanziari, assicurativi e postali.

Servizi offerti: gestione reclami; conciliazioni paritetiche; consulenza legale nell'ambito delle materie di competenza; risoluzioni extragiudiziali nell'ambito di competenza; arbitrato finanziario.

Per richiedere un appuntamento o informazioni in merito scrivere a: federconsumatori@cgil.tn.it